

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
23 gennaio 2009 — Pannon Hőerőmű/Commissione**

(Causa T-352/08 R)

(Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato accordati dall'Ungheria a favore di taluni produttori di energia elettrica mediante accordi di acquisto di energia elettrica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2009/C 82/44)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Richiedente: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) (Pécs, Ungheria) (rappresentanti: M. Kohlrusz, P. Simon e G. Ormai, avvocati)

Resistente: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Repubblica d'Ungheria mediante accordi di acquisto di energia elettrica

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
23 gennaio 2009 — Unity OSG FZE/Consiglio e EUPOL
Afghanistan**

(Causa T-511/08 R) ⁽¹⁾

(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Rigetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Perdita di un'opportunità — Assenza di urgenza»)

(2009/C 82/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unity OSG FZE (Sharjah, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: C. Bryant e J. McEwen, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Marhic e A. Vitro, agenti); e Missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL, Afghanistan) (Kabul, Afghanistan)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottata dall'EUPOL Afghanistan nell'ambito di una procedura di gara, di respingere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare ad un altro offerente l'appalto di prestazione di servizi di vigilanza e di stretta protezione in Afghanistan

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

⁽¹⁾ GU C 32 del 7.2.2009.

Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — CISAC/Commissione

(Causa T-442/08)

(2009/C 82/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e K. Van Hove)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COM/C2/38.698 — CISAC) e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, dell'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 (caso COM/C2/38.698 — CISAC), secondo cui 24 delle società della CISAC aventi sede nello SEE si sono impegnate in una pratica concordata contraria all'art. 81 CE e all'art. 53 SEE «coordinando i profili territoriali dei reciproci mandati rappresentativi garantiti l'una nei confronti dell'altra in un modo che limita una licenza al territorio nazionale di ciascuna società di raccolta».